m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0063504.23-03-2026

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

Parere n. 761 del 09 marzo 2026

Progetto:	*Verifica di ottemperanza* **"Data Center MIL03, Settimo Milanese (MI)" - Prescrizione: 1** **ID_VIP: 14058**
Proponente:	**Microsoft 4825 Italy S.r.l.**
Documentazione:	**https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10522/18014**

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS
Sottocommissione VIA

1. Richiamata la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale" (d'ora innanzi d. lgs. n. 152/2006) e in particolare l'art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS) e l'art. 28 (Monitoraggio) e l'art. 29 (Sanzioni);
- i decreti ministeriali di nomina del Presidente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS e dei coordinatori delle Sottocommissioni, nonché di individuazione dei Componenti e successive modifiche pubblicati sul sito istituzionale del MASE al seguente link: https://www.mase.gov.it/portale/commissione-via-vas;

2. Considerato che:

- ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della legge 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci.

3. Premesso che:

- con DM n. 255 del 13/05/2025 è stato rilasciato, in favore della Microsoft 4825 Italy S.r.l. (di seguito il proponente), giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto oggetto del presente parere, subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni ambientali, tra cui la n. 1, contenuta nel parere della CTVA n. 42 del 10/01/2025, allegato al medesimo decreto e nella quale risulta, quale ente coinvolto, il Comune di Settimo Milanese;
- con precedente provvedimento prot. MASE/204511 del 31/10/2025 è stata attestata la parziale ottemperanza della suddetta condizione ambientale n. 1, in quanto è stato previsto che "*la stessa non è ottemperata con riferimento al punto 1, mentre è ottemperata per quanto riguarda il punto 2. Per la completa ottemperanza, il Proponente dovrà specificare la diversa area di stoccaggio prevista al posto del Parcel 5 e individuare una diversa collocazione del Parcel 4, rispettando quanto prescritto nella condizione in esame. Si raccomanda, altresì, il rispetto di quanto previsto nel parere del Comune di Settimo Milanese con riferimento al punto 2 della condizione stessa*";
- In ottemperanza agli adempimenti previsti in detta condizione ambientale, il proponente ha trasmesso, con nota acquisita al prot. MASE/240764 del 18/12/2025, da ultimo perfezionata con nota acquisita al prot. MASE/12679 del 22/01/2026, la documentazione atta alla verifica di ottemperanza della condizione n. 1, che di seguito si riporta:

Condizione ambientale n. 1:

"1. Il Proponente dovrà prevedere una diversa collocazione del cantiere per le aree denominate "Parcel 4" e "Parcel 5", prediligendo aree già impermeabilizzate, che non siano classificate quali ambiti agricoli strategici, che non siano interne al PASM e che non siano elementi caratterizzati da connettività ecologica. 2. Il Proponente dovrà mantenere l'asta del Fontanile del Testiole libera, valorizzandone il percorso e mantenendone la funzionalità ecologica nell'ambito della progettazione del sito."

- la Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V – Procedure di Valutazione VIA per la Transizione e la Sicurezza Energetica (di seguito la Divisione), con nota prot. MASE/20444 del 02/02/2026, ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica per l'ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. presso la Commissione, comunicando inoltre che tutta la documentazione è stata pubblicata sul portale delle valutazioni ambientali alla seguente pagina web:

- https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10522/18014.

4. Considerato e valutato che:

4.1. In ordine alla condizione ambientale n. 1

- la documentazione trasmessa dal Proponente e pubblicata ai fini della verifica è la seguente:
  - COMUNICAZIONE in merito alla Verifica di Ottemperanza (VdO) della Condizione n. 1. punto 1, ai sensi dell'art. 28, D.lgs 152/2006.

Il proponente dichiara, attraverso la documentazione prodotta, di aver originariamente acquisito le aree denominate Parcel 4 e Parcel 5 con la finalità di destinarle a funzioni logistiche di cantiere, quali il posizionamento di box uffici, l'accesso temporaneo alla sottostazione elettrica, lo stoccaggio di materiali da costruzione e la creazione di parcheggi e aree container. In recepimento di quanto disposto dal decreto di compatibilità ambientale e successivamente ribadito dal parere della scrivente Commissione n. 541 del 15 settembre 2025, il proponente conferma formalmente l'esclusione totale di tali aree dal perimetro di cantiere, ma dichiara "*che ad oggi non è possibile fornire l'indicazione definitiva delle nuove aree alternative alle Parcel 4 e Parcel 5*" e propone di demandare tale onere al General Contractor, che verrà individuato tramite gara d'appalto successiva all'ottenimento del titolo abilitativo..

A tal fine, il Proponente individua alcuni requisiti generali e specifici, che saranno inclusi nel capitolato di gara per la scelta del General Contractor, a cui quest'ultimo dovrà attenersi nell'identificazione finale delle nuove aree idonee a garantire l'operatività del sito di tutte le aree, sotto la vigilanza del Proponente stesso, in qualità di Committente.

Nello specifico, le aree candidate dovranno risultare già impermeabilizzate (o dotate di copertura impermeabile), con l'esclusione tassativa di ambiti agricoli strategici, aree interne al Parco Agricolo Sud

Milano (PASM) o caratterizzate da connettività ecologica, ossia zone che costituiscono corridoi ecologici, fasce di vegetazione continua o aree di connessione tra habitat naturali. Dal punto di vista funzionale, deve essere privilegiata la prossimità al cantiere e il collegamento tramite reti viarie che evitino l'attraversamento dei centri urbani, garantendo al contempo accessi sicuri per i mezzi pesanti, dotazioni impiantistiche autonome e spazi idonei per la gestione dei rifiuti. Qualora le aree individuate non fossero adiacenti al sito, il proponente assicura l'adozione di percorsi di trasporto ottimizzati, sistemi di sorveglianza per il controllo degli accessi e sistemi di comunicazione e coordinamento tra tali aree e il cantiere principale. Al fine di mitigare l'assenza delle aree Parcel 4 e 5, all'interno del "Main Plot", il Proponente assicura che verrà attuata una gestione ottimizzata delle forniture, basata su un cronoprogramma mirato a ridurre i quantitativi di materiale stoccati e sul coordinamento delle consegne in funzione delle fasi di montaggio, evitando così interferenze e accumuli logistici impropri, garantendo al contempo l'avanzamento delle lavorazioni.

La Sottocommissione, valutata la documentazione presentata, i contributi pervenuti, tutto ciò premesso e considerato, rileva che il Proponente non ha dato compiuto adempimento alle prescrizioni contenute nella condizione ambientale in esame. Nello specifico, si osserva che la citata condizione imponeva l'individuazione puntuale di due aree alternative alle porzioni denominate "Parcel 4" e "Parcel 5", requisito ritenuto essenziale e imprescindibile per la verifica di sussistenza dei criteri ambientali e logistici previsti nel decreto di compatibilità. Sebbene la Sottocommissione prenda atto dell'impegno assunto dal Proponente circa l'esclusione totale delle aree "Parcel 4" e "Parcel 5" da qualsiasi funzione di supporto o logistica di cantiere, e ne riconosca la coerenza dei criteri di selezione proposti, per la futura individuazione delle aree alternative da parte del General Contractor, permane l'insussistenza degli elementi oggettivi necessari alla chiusura dell'iter di ottemperanza. Risulta infatti carente l'esatta individuazione delle nuove superfici, elemento già espressamente richiesto e sottolineato nel precedente parere della scrivente Sottocommissione. Ne consegue che, in assenza di tale designazione, la condizione non può ritenersi soddisfatta, non essendo sufficiente la mera enunciazione di criteri metodologici o impegni programmatici a fronte di un obbligo di individuazione puntuale.

Di conseguenza **la condizione ambientale n. 1** risulta parzialmente ottemperata. Per la completa ottemperanza, il Proponente dovrà specificare le aree alternative a quelle denominate "Parcel 4" e "Parcel 5", rispettando quanto prescritto nella condizione stessa.

Tutto ciò premesso e considerato

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

Sottocommissione VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati

esprime il seguente

PARERE

In ordine alla verifica di ottemperanza della prescrizione n. 1 DM n. 255 del 13/05/2025 relativo al progetto *"Data Center MIL03, Settimo Milanese (MI)"*, si ritiene che:

- la condizione n. 1 **sia parzialmente ottemperata.**

La Coordinatrice Sottocommissione VIA
Avv. Paola Brambilla
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

PAOLA
BRAMBILLA
Ministero
dell'Ambiente
Coordinatore
Sottocommissione
VIA
20.03.2026
08:36:29
GMT+01:00